

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 3/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1737]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/1811 della Commissione, dell'11 ottobre 2016, che modifica l'allegato II della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento della provincia di Brindisi della Regione Puglia in Italia come ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*)⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 14 (decisione 93/52/CEE della Commissione) della parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 D 1811**: Decisione di esecuzione (UE) 2016/1811 della Commissione, dell'11 ottobre 2016 (GU L 276 del 13.10.2016, pag. 11).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2016/1811 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 276 del 13.10.2016, pag. 11.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

